

Nell'esercizio listino unico sui prodotti da banco In farmacia sono vietati gli sconti personalizzati

Marcello Tarabusi
Giovanni Trombetta

La liberalizzazione delle vendite dei farmaci, prevista nel decreto legge 223/06 (legge 248), è circoscritta a quelli di automedicazione o "da banco" (gli Otc) e a quelli senza obbligo di prescrizione o "da consiglio" (i Sop). Le due categorie sono definite dall'articolo 87, lettera e) del decreto legislativo 219/06. Restano vietate, anche per questi farmaci, le «forme speciali di vendita» (articolo 4 lettera h) del decreto legislativo 114/98: in spacci interni, con apparecchi automatici o sistemi di telecomunicazione, a domicilio.

L'esercizio che commercializza i farmaci può venderli al pubblico (articolo 5, comma 1 del decreto legge 223/06), ma non rifornire altri rivenditori: la distribuzione all'ingrosso è infatti soggetta ad autorizzazione (articolo 100 del decreto legislativo 219/06) e non può avvenire nei medesimi locali (articolo 26, comma 2 del decreto legislativo 114/98).

Non basta collocare sul banco gli espositori dei medicinali (nemmeno in erboristerie, "parafarmacie" e altri negozi di cui sia eventualmente titolare un farmacista): è infatti previsto l'apposito reparto, fisicamente distinto dalle altre aree di vendita. Inoltre, è opportuno prevedere un'auto-

GARANZIE AL CONSUMATORE

Nei supermercati anche per i medicinali di automedicazione occorre sempre l'assistenza di chi è abilitato noma cassa o, quantomeno, tenere distinti i corrispettivi. È poi vietata la vendita a libero servizio, occorrendo l'assistenza personale e diretta del farmacista: solo in farmacia (articolo 9 bis del decreto legge 341/01) è ammesso il libero e diretto accesso dei cittadini ai farmaci di automedicazio-

ne, ma non ai Sop.

Lo sconto su farmaci Otc e Sop è libero, anche nelle farmacie, e può variare da prodotto a prodotto, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro e sia praticato a tutti gli acquirenti. È nulla (articolo 5, comma 3 del decreto legge 223/06) ogni clausola contrattuale contraria, come i prezzi differenziati tra clienti o rispetto allo sconto esposto; in tali casi, il consumatore può pretendere lo sconto più elevato.

Il riferimento a "clausole" induce a ritenere nulle anche eventuali condizioni imposte dai fornitori (produttori o grossisti) al rivenditore, per esempio limiti o tetti agli sconti. Sono vietati concorsi, operazioni a premio e vendite sotto costo di farmaci.

Tali principi, insieme con la sanzione di nullità, rendono illecita ogni forma di discriminazione o incentivazione: lo sarebbero anche eventuali clausole statutarie o regolamenti di società cooperative che prevedessero un ristorno ai soci computato, direttamente o indirettamente, sull'acquisto di farmaci. Lo stesso principio vale per le farmacie gestite da cooperative (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 agosto).

Analoghe regole valgono per il divieto di manifestazioni a premio a favore dei consumatori: sono vietate le promozioni in cui il farmaco costituisce il premio o che, comunque, incentivino l'uso di farmaci o ne discriminino, direttamente o indirettamente, il prezzo.

Sono illegittime eventuali maggiorazioni di sconto applicate ai possessori di tessere fedeltà e simili, perché violano la parità di trattamento; sono vietati anche sconti-quantità, raccolte punti e altri mezzi di promozione non considerati a premio (articolo 6 del Dpr 430/01), se volti a spingere i consumi, come pure i messaggi al pubblico con immagini o nomi di medicinali in contesti che ne favoriscano il con-

sumo (articolo 116 del decreto legislativo 219/06).

Restano soggette alle regole previgenti le promozioni sui farmaci svolte da produttori e grossisti a favore di soggetti diversi dai consumatori finali, sempreché non portino a discriminazioni tra utenti finali e non costituiscano incentivi al consumo dei cittadini.

Va infine ricordato che l'acquisto di medicinali è un dato sensibile, per cui la memorizzazione degli acquisti personali può avvenire solo nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 196/03.

Le regole semplificate e le autorizzazioni generali riferite agli esercenti le professioni sanitarie non riguardano le vendite di farmaci "liberalizzati" fuori delle farmacie.